

Nota di Approfondimento
Testo di conversione del “Decreto Milleproroghe”

Il Testo della Legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del “Decreto Milleproroghe” (D.L. 29 dicembre 2010, n. 225) opera una distinzione tra:

- **PROROGHE NON ONEROSE (Articolo 1)**

Viene fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici specificatamente indicati nella tabella 1 allegata al decreto con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011. Viene, inoltre, previsto che con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L. 400/1988, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze può essere disposta un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2011 dei suddetti termini nonché degli ulteriori termini indicati nella medesima tabella in scadenza in data successiva al 15 marzo 2011.

In particolare, si segnalano le seguenti proroghe:

1. **Autorità Ambito Territoriale Ottimale – AATO - (Tabella 1).** Slitta al 31 marzo 2011 la soppressione degli AATO rifiuti e acqua. Di seguito l'indicazione contenuta nella citata Tabella 1:

TERMINE	FONTE NORMATIVA
1° gennaio 2011	Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - articolo 2, comma 186- <i>bis</i>

2. **Raccolta differenziata nella Regione Campania (Tabella 1).** Slitta al 31 marzo 2011 la possibilità che le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuino a essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai Comuni campani.

TERMINE	FONTE NORMATIVA
31 dicembre 2010	Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con Legge 26 febbraio 2010, n. 26 - articolo 11, comma 2- <i>ter</i> ; 5- <i>bis</i> e 5- <i>ter</i>

2. Divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI > 13.000 kJ/Kg (Tabella 1).

Slitta al 31 marzo 2011 il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) > 13000 kj/kg previsto dal D.Lgs 36/2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

TERMINE	FONTE NORMATIVA
1° gennaio 2011	Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articolo 6, comma 1, lettera p)

- **PROROGHE ONEROSE (Articoli 2 e seguenti)**

1. Rifiuti da demolizione di autoveicoli.

Articolo 4 *sexiesdecies*: All'articolo in tema di divieto di ammissione in discarica di rifiuti con PCI > 13.000 kJ/Kg – articolo 6, comma 1, lettera p) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - è stata inserita un'integrazione che prevede l'esclusione dei limiti suddetti per i rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi. E' stato, infatti, precisato che:

“All'articolo 6, comma 1, lettera p) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, dopo le parole: “31 dicembre 2010”, sono inserite le seguenti: “ad eccezione dei rifiuti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225”.

2. Copertura dei costi del ciclo di gestione dei rifiuti nella Regione Campania.

Articolo 2, comma 2-bis e 2-ter. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del D.L. n. 195/2009, Legge n. 26/2010 (Rifiuti in Campania), la copertura integrale dei costi diretti ed indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza ed anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità:

- si consente l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-quater della Legge n. 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), introdotto dal Provvedimento in esame concernente il potere, attribuito al Presidente della Regione colpita da calamità naturali, di coprire gli oneri derivanti con aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, delle

imposizioni tributarie attribuite alla Regione, nonché elevando la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita; viene raddoppiato, tuttavia, in tal caso, il limite di incremento di imposta previsto dal comma 5-quater;

- i Comuni e le Province possono deliberare una maggiorazione delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica in misura non superiore al vigente importo delle addizionali.

I Comuni della Regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti, deliberano, a decorrere dall'anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica. La maggiorazione è applicata con un'aliquota indifferenziata e deve determinare un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.

3. Società partecipate dai COMUNI.

Articolo 2, comma 43:

Viene prorogato dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale i **Comuni** con meno di 30.000 abitanti sono obbligati a **mettere in liquidazione le loro società** (art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010) e viene inoltre previsto che la disposizione non si applica ai Comuni con popolazione fino 30.000 abitanti a condizione che le società già costituite abbiano, al 31 dicembre 2013 il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio, né perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere la ripiano delle stesse.

4. Terremoto in Abruzzo, proroga dei termini sospesi.

Articolo 2, commi da 3 a 3 novies:

Disposto l'avvio della bonifica del sito "*Bussi sul Tirino*" in Abruzzo, come individuato e perimetrato dal DM Ambiente 29 maggio 2008. I lavori di bonifica sono avviati entro il 30 giugno 2011 dal Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno. Le opere di bonifica, che dovranno consentire la reindustrializzazione delle aree industriali dismesse e dei siti ad esse limitrofi, sono finalizzate alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dal sisma dell'aprile 2009. Agli oneri, valutati in complessivi 50 milioni di euro (15 milioni di euro per il 2011, 20 milioni per il 2012 e 15 milioni per il 2013), si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dall'articolo 14, comma 1, del D.L. 39/2009 (interventi urgenti per il sisma in Abruzzo).